

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Emme Borra, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancata diretta alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali. Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20 ABBREVIATO CENTESIMI 40

Table with columns: Per Firenze, Per le Provincie del Regno, Svizzera, Roma (franco ai confini). Includes 'Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento'.

Table with columns: Anno, L., 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Firenze, Sabato 23 Aprile

Table with columns: Francia, Belgio, Austria, Germ., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento. Includes 'Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento'.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5607 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il nuovo regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Torino, deliberato dal Consiglio provinciale in seduta del 3 dicembre 1869;

Visto l'altro regolamento approvato con Regio decreto 28 aprile 1867, n. 3706, e modificato col Regio decreto 29 gennaio 1869, n. 4849;

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967; Sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sopra proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Torino, composto di numero undici articoli (uno transitorio), il quale sarà munito del visto del Nostro Ministro dell'Interno.

Art. 2. È conseguentemente abrogato il regolamento per la coltivazione del riso nella stessa provincia di Torino, approvato con Nostro decreto 28 aprile 1867, e modificato con altro Nostro decreto del 29 gennaio 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito in un nuovo Regolamento, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

REGOLAMENTO per la coltivazione del riso nella provincia di Torino.

Art. 1. La coltivazione del riso non è permessa a distanza minore di cinquemila metri da qualunque aggregato di abitazione, ed a distanza minore di metri cinquanta da ogni abitazione isolata nei comuni compresi nella zona del territorio della provincia, limitata dal confine della provincia di Novara, dalla Dora Riparia, dal Po e dalle falde delle Alpi Graie.

La suddetta distanza si misura dalla retta che unisce i due punti più prossimi tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2. Nelle altre parti della provincia è ridotta nel modo seguente, cioè di metri cinquanta da ogni casa isolata, di metri seicento dalle aggregazioni di case aventi meno di cento abitanti, e di chilometri tre da quelle aventi un numero maggiore.

Art. 3. Ogni fondo coltivato a risaia dovrà: 1° Avere una ragione di presa d'acqua sufficiente;

2° Essere sistemato in modo che l'acqua sia mantenuta in continuo flusso;

3° Essere disposto in modo da rimanere asciutto al ritiro delle acque;

4° Avere assicurato il libero sfogo delle acque defuite, sicché non avvengano stagnamenti e rigurgiti negli scoli della risaia, né vadano in qualunque modo a mescolarsi ad acque potabili o destinate al beverage degli animali.

Art. 4. I locali destinati all'abitazione ed al ricovero di coloro che hanno ad attendere alla coltivazione delle risaie, debbono essere disposti e mantenuti in modo da escludere dai medesimi ogni infiltrazione d'acqua, e provveduti dell'uso di sana acqua potabile.

Art. 5. Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

I lavori delle battiture devono farsi nella località della risaia, od altrove, ma giammai nel concentrico degli abitati, e le paglie non potranno introdursi se non asciutte.

Art. 6. Le dichiarazioni di coltivazione a riso dovranno essere presentate al prefetto prima della fine di dicembre di ogni anno, in duplice copia secondo l'apposito modulo, e dal prefetto saranno comunicate al sindaco per la voluta dichiara della Giunta municipale, a termini dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1866, n. 2967.

Tali dichiarazioni dovranno essere corredate da autentici documenti, comprovanti il diritto ed il possesso di sicura, perenne e sufficiente presa d'acqua, nonché un tipo planimetrico con sufficienti indicazioni altimetriche della località da coltivarsi a riso, e comprovante il concorso delle altre condizioni prescritte dall'articolo 3.

Art. 7. Tanto le dichiarazioni di coltivazione a riso, quanto le istanze ed opposizioni che richiedessero visite locali, dovranno essere accompagnate da un certificato di deposito nella cassa dei rispettivi esattori di lire dieci per ogni ettare di terreno da ridursi o ridotto a risaia.

Il deposito individuale non potrà superare le lire cento, né essere minore di lire quaranta, e sarà restituito per la parte non impiegata dall'amministrazione in ispeze relative.

Art. 8. Delle dichiarazioni di risicoltura si terranno rispettivamente appositi registri nell'ufficio di prefettura e nei rispettivi uffici comunali.

Art. 9. Qualunque provvedimento in esecuzione del presente regolamento potrà essere revocato per ragione di pubblica igiene.

Art. 10. I provvedimenti dell'autorità amministrativa nelle materie regolate col presente regolamento avranno esecuzione ed effetto nei termini della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, e non porteranno pregiudizio a quei diritti pei quali la detta legge lascia aperto il richiamo all'autorità giudiziaria.

Articolo transitorio.

Le risaie coltivate nel 1869, anche fuori dei limiti stabiliti dal presente regolamento, saranno conservate per tutto l'anno 1871, purché vengano dichiarate a mente dell'articolo 6 del presente regolamento e soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo 3.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Interno, G. LANZA.

Il Numero 5613 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1857;

Visto il Nostro decreto 6 aprile 1862; Sulla proposta del Ministro della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'unito Regolamento, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra, con il quale vengono modificate le condizioni per la ammissione, il corso e lo scompartimento degli studi nella Regia militare Accademia, nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, e nel Collegio militare.

Il Nostro decreto del 6 aprile 1862 ed il regolamento annesso sono pertanto abrogati.

Art. 2. Il Ministro della Guerra presenterà apposito schema di legge al Parlamento Nazionale per proporre l'abrogazione della legge in data 4 maggio 1865, relativamente alla data d'anzianità dei sottotenenti usciti dalla Regia militare Accademia come pure riguardo al pagamento della pensione degli allievi del 3° anno di corso nell'istituto predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 aprile 1870.

VITTORIO EMANUELE.

GOVONE.

REGOLAMENTO per gli Istituti d'istruzione e di educazione militari, approvato con R. decreto 3 aprile 1870.

TITOLO I. Generalità.

Art. 1. La Regia accademia militare è destinata a formare ufficiali per le armi d'artiglieria, del genio e per il corpo di stato maggiore.

La scuola militare di fanteria e di cavalleria è destinata a formare ufficiali per le armi di fanteria e cavalleria.

Il collegio militare è istituito per ricevere quei giovanetti che vi si vogliono preparare espressamente all'ammissione ai due istituti premenzionati.

Art. 2. Le mezze pensioni gratuite negli istituti militari predetti, per benemerenzia di famiglia o per merito d'essami, sono assegnate a mente della legge 19 luglio 1857 e del R. decreto 12 ottobre 1857.

Speciali norme regolano il modo con cui sono concesse, perdute o sospese.

TITOLO II. Collegio militare.

CAPO I. — Condizioni e modo d'ammissione nel Collegio militare.

Art. 3. Per aspirare all'ammissione nel collegio militare, richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli. Può peraltro il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisa opportune;

2° Di avere compiuta l'età di 13 anni e non superata quella di 16 anni al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione;

3° Di avere avuto il vaiuolo, o di essere stati vaccinati;

4° Di risultare di costituzione robusta, sviluppata e scevra di difetti che possano poi rendere inabile al servizio militare;

5° Di avere la statura di almeno m. 1. 36, a 13 anni d'età; e ad età maggiore la statura di 1. 36 aumentata di tante volte millimetri 3. 5 quanti i mesi oltre il 13° anno;

6° Di poter leggere ad occhio nudo, alla distanza di 4 metri, caratteri alti 2 centimetri, e gli ordinari caratteri di stampa alla distanza di almeno 25 centimetri dall'occhio;

7° Di aver conseguito l'attestato di licenza ginasiale nelle scuole pubbliche del Regno, ovvero l'attestato di avere superato l'esame d'ammissione ad un istituto tecnico governativo, o ad un istituto pareggiato per Regio decreto.

Art. 4. L'ammissione di nuovi alunni nel collegio militare ha luogo soltanto nel 1° anno di corso e per mezzo di esami di concorso, dati laddove sarà ogni anno determinato dal Ministero della Guerra con apposite norme inserite nella Gazzetta ufficiale del Regno.

L'ammissione è altresì soggetta al risultato della visita medico-chirurgica, a cui i giovani devono essere sottoposti presso il collegio, per constatarne la fisica idoneità a norma dell'articolo precedente.

Gli esami di concorso per l'ammissione nel collegio militare comprendono una prova in iscritto e una prova verbale.

L'esame in iscritto consiste in una composizione in lingua italiana.

L'esame verbale versa sulla lingua italiana e sull'aritmetica, a tenore dei programmi num. 1 e 3 pubblicati in appendice al presente regolamento.

Art. 5. I candidati che hanno superato gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel collegio militare nell'ordine in cui sono stati classificati, a seconda dei punti di merito conseguiti.

Art. 6. L'annua pensione negli allievi del collegio militare, stabilita dalla legge 15 gennaio 1863, è di lire 700 e va pagata a trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio.

Quando però le ammissioni abbiano luogo nel 2° o nel 3° mese del trimestre, la pensione sarà pagata colla decorrenza del primo giorno del mese dell'ammissione.

Art. 7. All'allievo, cui è stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi interi che non ha trascorso nell'istituto.

Parimente nell'uscita dal collegio vengono rimborsati sulla pensione del trimestre i mesi non peranco incominciati, previo attestamento di ogni altro debito.

Art. 8. All'atto dell'ingresso dell'allievo nel collegio i suoi parenti, o chi per essi, devono versare nella cassa dell'istituto la somma di lire 300, destinata alla formazione della massa individuale del medesimo.

Per alimentare questa massa, l'allievo deve pagare lire 25 ogni trimestre, od anche più, per tal modo che la massa sia sempre mantenuta in credito di lire 30.

Sono addebitati alla massa individuale dell'allievo: la provvista, la rinnovazione e la riparazione di ogni parte del suo corredo; la provvista dei libri di testo e dei piccoli strumenti da scuola; la provvista o riparazione degli oggetti smarriti o guasti per colpa dell'allievo stesso, siano di sua spettanza, siano di proprietà dell'istituto.

Art. 9. L'allievo ha la proprietà degli oggetti di cui si serve per uso personale e che sono addebitati alla sua massa, e li ritira all'uscire dal collegio insieme al fondo rimanente della massa ora detta.

Art. 10. Incorre nel rinvio dal collegio quell'allievo, i cui parenti, o chi per essi, lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare alla pensione od alle somme dovute per la massa individuale.

CAPO II. — Insegnamento e disciplina.

Art. 11. Il corso degli studi nel collegio militare è ripartito in due anni come segue:

1° Anno di corso.

Istruzione religiosa. Lingua italiana. Lingua francese. Storia. Geografia. Algebra elementare. Geometria piana e solida. Disegno lineare di figura e di paese. Elementi di filosofia.

2° Anno di corso.

Istruzione religiosa. Lingua italiana. Lingua francese. Storia. Geografia. Complemento d'algebra. Complemento di geometria. Trigonometria piana. Disegno lineare, di figura e di paese. Elementi di filosofia.

Nei due anni di corso gli allievi vengono istruiti negli esercizi militari di fanteria, e ricevono altresì opportune nozioni del regolamento di disciplina militare, sul quale devono essere educati. La ginnastica, la scherma, il ballo ed il nuoto sono insegnati durante i due anni di corso.

Art. 12. Non è concesso di ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.

Art. 13. Il collegio militare è governato militarmente giusta apposito regolamento per l'intera disciplina e l'andamento del servizio.

Art. 14. Per l'alta direzione dell'insegnamento è istituito nel collegio il Consiglio d'istruzione. La sua composizione ed i suoi attributi sono determinati dal regolamento di servizio interno dell'istituto.

Art. 15. È istituito nel collegio il Consiglio di disciplina per emettere il suo avviso sulle questioni di disciplina che gli sono proposte, e sugli allievi da rinviarsi dall'istituto per in condotta.

La sua composizione ed i suoi attributi sono determinati dal regolamento di servizio interno dell'istituto.

Le proposte del Consiglio di disciplina per rinvio di allievi per in condotta sono rassegnate al Ministro della Guerra, cui si appartiene di decidere in proposito.

CAPO III. — Uscita dal Collegio militare.

Art. 16. Agli allievi, che hanno superato gli esami al termine del 2° anno di corso, è rila-

sciato un attestato di avere compiuto con successo il corso degli studi nel collegio militare.

Art. 17. Gli allievi che hanno ottenuto l'attestato anzidetto e che risultino, nella visita medico-chirurgica, conservare l'attitudine fisica per la carriera delle armi, sono presentati, in seguito a loro domanda, alla Commissione degli esami di concorso per l'ammissione alla Regia militare accademia ed alla scuola militare di fanteria e di cavalleria, a norma del titolo seguente.

TITOLO III.

Regia militare Accademia e Scuola militare di fanteria e cavalleria.

CAPO I. — Condizioni e modo di ammissione agli Istituti predetti.

Art. 18. Per aspirare all'ammissione alla Regia militare accademia ed alla scuola militare di fanteria e di cavalleria, di cui al titolo I, richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli. Può per altro il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisa opportune;

2° Di avere compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 20 anni al 1° di agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione;

3° Di essere sottufficiali, caporali e soldati sotto le armi potranno però essere ammessi sino all'età di 23 anni non superati all'epoca ora detta, rinunciando al grado (se sottufficiali o caporali) ed alle loro competenze;

4° Di avere avuto il vaiuolo o di essere stati vaccinati;

5° Di adempiere a tutte le condizioni d'attitudine fisica ed altre richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario, salvo per la statura.

Debbono inoltre poter leggere ad occhio nudo, alla distanza di 4 metri, caratteri alti 2 centimetri, e quelli ordinari di stampa alla distanza minima di 25 centimetri dall'occhio;

6° Di avere la statura di almeno 1. 44 a 15 anni; di 1. 48 a 16 anni; di 1. 52 a 17 anni e di 1. 56 dal 18° anno in su;

7° Di avere buona condotta;

8° Di avere l'assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario a norma del seguente articolo 25;

9° Di avere conseguito l'attestato, di cui all'articolo 16 precedente, ovvero quello di licenza ginasiale nelle scuole pubbliche del Regno, oppure di aver superato l'esame di ammissione ad un istituto tecnico governativo o ad un istituto pareggiato per Regio decreto;

10° Di superare gli esami stabiliti dai seguenti articoli.

Gli esami per l'ammissione alla Regia militare accademia ed alla scuola militare di fanteria e di cavalleria hanno luogo ogni anno in due o più città, nel modo e nell'epoca che annualmente determina il Ministero della Guerra, e sono dati da una Commissione nominata dal Ministero predetto.

Art. 19. Gli esami di concorso sono di due specie:

A) Esami comuni per i due istituti;

B) Esame speciale per la Regia militare accademia.

Gli esami comuni comprendono:

a) Aritmetica, algebra elementare, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea (Progr. n. 3, 4, 6 e 8);

b) Lettere italiane (Progr. n. 2);

c) Geografia (Progr. n. 9);

d) Storia (Progr. n. 10);

e) Elementi di filosofia (Progr. n. 11);

L'esame speciale per la Regia militare accademia consiste in alcun complemento d'algebra e di geometria (Progr. n. 5 e 7).

Art. 20. Per essere dichiarati ammissibili alla Regia militare accademia, i candidati devono aver superati gli esami comuni, riportando un punto non minore di 70 sopra 100 di massimo nell'esame a) di matematiche, ed aver ottenuto l'idoneità, cioè 51 o più nell'esame speciale.

Art. 21. Per essere dichiarati ammissibili alla scuola militare di fanteria e di cavalleria i candidati dovranno aver conseguito l'idoneità, cioè 51 punti o più in ciascuna materia d'esame.

Art. 22. Gli aspiranti all'arma di cavalleria, siano provenienti dal collegio militare, siano di altra provenienza, dovranno comprovare, mediante una dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale, di essere forniti di mezzi sufficienti per potersi provvedere di due cavalli e del corredo necessario all'epoca della loro promozione a sottotenente.

Art. 23. Quando il numero degli aspiranti dichiarati idonei all'ammissione nella Regia militare accademia e nella scuola militare di fanteria e di cavalleria ecceda il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso di essi istituti, saranno ammessi i primi, classificati per merito d'esame, sino a raggiungere il numero dei posti disponibili. Quelli che non saranno compresi, non potranno essere ammessi a detti istituti nel successivo anno se non sottoponendosi a nuovo esame di concorso, e sempreché, ben inteso, si trovino tuttavia nelle condizioni d'età e di fisica attitudine richieste.

Art. 24. La pensione negli allievi sia della Regia militare accademia, sia della scuola militare di fanteria e di cavalleria, è di annue lire 900, conforme è prescritto dall'art. 8 della legge 19 luglio 1857.

Art. 25. Nell'atto dell'ammissione deve inoltrare essere versata, per la formazione della massa individuale dell'allievo, la somma di L. 300 per l'accademia militare, e di L. 200 per la scuola militare di fanteria e di cavalleria.

I giovani che dal collegio militare fanno passaggio ad uno degli istituti ora detti, pagheranno soltanto la metà della somma in esso stabi-

lita per la formazione della massa individuale, purché vi rechino seco il fondo di massa e le robe che avevano nel collegio.

Alla massa individuale dell'allievo sarà inoltrare pagato dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

Art. 26. Gli allievi della scuola militare di fanteria e di cavalleria nel passaggio poi dal 1° al 2° anno di corso dovranno fare un secondo versamento alla massa individuale: di L. 100 se destinati alla fanteria e di L. 200 se destinati alla cavalleria.

Art. 27. Le disposizioni stabilite dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 pel pagamento della pensione e per la massa individuale degli allievi del collegio militare, sono pure applicate agli allievi della R. militare accademia e della scuola militare di fanteria e di cavalleria.

CAPO II. — Disposizioni e norme di disciplina comuni ai due Istituti.

Art. 28. Gli allievi della R. militare accademia e della scuola militare di fanteria e di cavalleria sono soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento speciale dell'istituto rispettivo, e, dopo l'arruolamento, alle leggi ed ai regolamenti al pari dei militari di bassorango dell'esercito.

Art. 29. È obbligato a contrarre l'arruolamento d'ordinanza per la ferma d'anni otto l'allievo che abbia compiuto il 17° anno di età e sia iscritto al 2° anno di corso del rispettivo istituto.

Art. 30. Durante il 1° anno di corso l'allievo non è obbligato all'arruolamento, epperò se venisse in quel tempo a dimostrarsi di non aver tutta l'attitudine necessaria a divenire ufficiale, ovvero mostrasse desiderio di non proseguire nella carriera delle armi, sarà senz'altro rimandato alla sua famiglia.

Art. 31. L'allievo del 1° anno di corso, che abbia compiuta l'età di anni 17, potrà, dietro sua formale domanda e col consenso dei suoi parenti, contrarre l'arruolamento volontario di cui all'articolo 29, senza veruna pregiudizio però del voto sulla sua attitudine al servizio militare nella qualità di ufficiale, il quale non può essere emesso che al momento del passaggio al 2° anno di corso. Onde se questo voto gli risciesse poi sfavorevole, lasciando l'istituto, dovrebbe passare ad ultimare la contratta ferma in un corpo dell'esercito.

Art. 32. L'allievo che ha contratto l'arruolamento volontario e che sia rinviato dall'istituto o per in condotta, o per il motivo accennato al precedente articolo 10, o per quello specificato al seguente articolo 41, oppure cessi dall'istituto per volontaria domanda, deve passare ad un corpo dell'esercito per ultimarvi la contratta ferma di servizio.

Art. 33. Tanto nell'accademia, quanto nella scuola, è istituito il Consiglio d'istruzione ed il Consiglio di disciplina allo scopo e cogli attributi accennati ai precedenti articoli 14 e 15.

CAPO III. — Disposizioni speciali alla R. militare Accademia.

Art. 34. Il corso degli studi nella R. militare accademia si compie in tre anni ed è ripartito nel modo seguente:

1° Anno di corso. Algebra complementare. Geometria analitica. Trigonometria sferica. Fisica. Topografia. Disegno topografico e lineare. Lettere italiane. Lingua francese.

2° Anno di corso. Analisi infinitesimale. Geometria descrittiva (1° parte). Chimica generale. Fortificazione campale. Disegno di paese. Lettere italiane. Lingua francese.

3° Anno di corso. Meccanica razionale e principi generali di meccanica applicata. Geometria descrittiva (2° parte). Elementi d'artiglieria. Arte e storia militari. Disegno architettonico. Metallurgia.

Le dette materie sono particolarizzate da appositi programmi approvati dal Ministero della Guerra.

Art. 35. Durante i tre anni di corso, gli allievi della Regia militare accademia sono pure ammaestrati teoricamente e praticamente su quanto segue:

Regolamento d'esercizio e di evoluzioni per le armi a piedi;

Istruzioni sulle armi e sul tiro della fanteria; Regolamenti di disciplina, di servizio di piazza e di servizio di campagna;

Codice penale militare; Leggi organiche militari; Servizio e puntamento delle bocche da fuoco; Esercizi pratici di telegrafia militare; Contabilità di compagnia.

E sono altresì esercitati, durante i tre anni di corso, nella ginnastica, nella scherma, nel nuoto e nell'equitazione.

Art. 36. Al termine del 3° anno di corso, quelli che superano gli esami finali sono promossi al grado di sottotenente nel corpo di stato maggiore o nelle armi d'artiglieria e genio, con lo stipendio annesso a tale grado e coll'anzianità dalla data del Reale decreto di nomina.

Ma per completare la loro istruzione nelle applicazioni dell'arma cui si destinano, debbono subito dopo compiere un corso biennale o alla scuola superiore di guerra od alla scuola d'arti-

glieria e del genio, conforme sono nominati nel corpo di stato maggiore, ovvero nell'artiglieria o genio.

Art. 37. Gli allievi di 1° e 2° anno di corso, che non siano promossi negli esami annuali, hanno facoltà di ripetere l'anno di corso, ovvero di far passaggio nel corrispondente anno di corso alla scuola militare di fanteria e di cavalleria.

Quelli peraltro che siano rimandati negli esami annuali per la seconda volta, ancorchè per un anno di corso diverso, non possono più ripetere il corso nella Regia militare accademia, bensì essere ammessi, nell'anno di corso corrispondente, nella scuola di fanteria e di cavalleria, ovvero passare soldati in un corpo per compiersi l'istruzione ferma di servizio.

Gli allievi del 3° anno di corso, che fossero rimandati definitivamente negli esami finali, sono promossi sottotenenti nelle armi di fanteria o cavalleria, purchè abbiano subito o ripetuti con successo gli esami di materie militari.

CAPO IV. — Disposizioni speciali alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria.

Art. 38. Il corso degli studi presso la scuola militare di fanteria e di cavalleria si compie in tre anni e si riparte nel modo seguente:

1° Anno di corso.

Lettere italiane.
Lingua francese.
Matematiche elementari.
Fisica.
Chimica.
Geografia fisica.
Disegno lineare, topografico e di paese.

2° Anno di corso.

Lettere italiane.
Lingua francese.
Topografia.
Arte e storia militari (1° parte).
Legislazione ed amministrazione militari.
Disegno lineare, topografico e di paese.

3° Anno di corso.

Lettere italiane.
Lingua francese.
Arte e storia militari (2° parte).
Nozioni d'artiglieria.
Nozioni di fortificazione.
Disegno topografico e di paese.
Ippatria (per gli allievi di cavalleria).

Dette materie sono particolarmente determinate da appositi programmi approvati dal Ministero della Guerra.

Art. 39. Durante i tre anni di corso gli allievi della scuola vengono altresì ammaestrati teoricamente e praticamente:

Sul regolamento d'esercizi ed evoluzioni dell'arma cui si destinano;
Sull'istruzione sulle armi e sul tiro;
Sui regolamenti di disciplina, di servizio di piazza e di servizio di campagna;
Sul codice penale militare;
Sulla contabilità di compagnia;
Servizio e puntamento delle bocche da fuoco da muro.

E sono altresì esercitati nella ginnastica, nella scherma, nel nuoto e nell'equitazione.

Art. 40. Al termine del 3° anno di corso, quelli che superano gli esami finali, vengono promossi sottotenenti nell'arma di fanteria o in quella di cavalleria, secondo che si sono destinati all'una od all'altra.

Se il numero dei posti vacanti in queste armi fosse inferiore a quello devoluto agli allievi, a termini della vigente legge sull'avanzamento dell'esercito, gli allievi ultimi classificati possono essere nominati sergenti nei corpi dell'esercito per attendervi il turno di promozione.

Art. 41. Gli allievi che non sieno approvati negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno.

Quelli però che per la seconda volta non sono approvati negli esami annuali, ancorchè in esami di corso diverso, non possono più ripetere il corso e debbono cessare dall'istituto.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 42. Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno vigore pel nuovo anno scolastico 1870-71.

Art. 43. Apposita legge sarà presentata al Parlamento Nazionale, onde abrogare quella 4 maggio 1865, sia riguardo alla data d'anzianità dei sottotenenti uscenti dalla Regia militare Accademia, sia riguardo al pagamento della pensione degli allievi del 3° anno di corso dell'istituto predetto, dovendo questa essere a carico delle loro famiglie.

Tali disposizioni però non saranno applicabili agli allievi della Regia militare accademia, ammessi anteriormente al 1870.

Art. 44. Per gli effetti concernenti gli esami e le promozioni, gli allievi della scuola militare di fanteria e di cavalleria saranno considerati come appartenenti al 2° ed al 3° corso, secondo che ora sono ascritti al 1° od al 2°, e secondo le risultanze degli esami annuali.

Art. 45. Gli attestati, di cui al numero 5 dell'articolo 8 ed al numero 17, incominceranno soltanto ad essere obbligatori negli esami d'ammissione del 1871-72.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
GOTTSCH

(Nel prossimo numero i programmi).

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ed in seguito a parere della Commissione creata con R. decreto 30 aprile 1851 S. M. in udienza del 7 e 17 marzo 1870 ha fregiato i sotto-nominati cittadini della medaglia in argento al valor civile in premio di coraggiose e filantropiche azioni da essi compiute, con evidente pericolo di vita, nei luoghi infradescritti:

Gallino 10 Giovanni, carabiniere, in Poggio Picenze (Abruzzo Ulteriore 2°).
Sita 1° Giovanni, id., id. (id.).
Ferrari Gian Caterino, soldato nel 44° regg. fanteria, id. (id.).
Zaadrino Giuseppe, bracciante, in Costigliole d'Asti (Alessandria).
Boido Pasquale, muratore, id. (id.).
Barroverio Pietro, contadino, id. (id.).
Graziani Giuseppe, id., id. (id.).
Eurlani Luigi, guardia doganale, in Sinigaglia (Ancona).
Giuliani Giovanni, guardia doganale, Gargano (Brescia).
Iba Eufisio, agricoltore, in Samassi (Cagliari).
Forneris Bartolomeo, calzolaio, in Mondovì (Cuneo).
Dompè Giuseppe, in Mondovì (id.).

Casoni Calisto, barcaiolo, in Massa Fiscaglia (Ferrara).

Panizza Giuseppe, muratore, in Voghera (Pavia).

Baronti Sabatino, guardia campestre, in Pisa. Franceschini Serafino, fabbro ferraro, in Todi (Perugia).

Brunetta d'Usseaux conte Francesco, colonnello dei lancieri, in Santa Maria Vetere (Terra di Lavoro).

Massei 1° Angelo, carabiniere, id. (id.).
Esposito Gennaro, capo pompiere municipale, id. (id.).

Il Ministro predetto ha quindi premiati con la menzione onorevole le seguenti persone per altre generose azioni, compiute nei luoghi infradescritti:

Tomasoni Giovanni, vicebrigadiere nei Reali carabinieri, in Orsogna (Abruzzo Citeriore).

De Nicola Michele, carabiniere, id. (id.).
De Pamphilis Francesco, id., id. (id.).
Zaro Celestino, id., id. (id.).

Croce Giovanni, id., id. (id.).
Conte Tomistocle, muratore, id. (id.).
Marra Giovan Fedele, id., id. (id.).
D'Angelo Ermidio, id., id. (id.).

Magno Evandro, id., id. (id.).
Manno Alessandro, id., id. (id.).
Seraceni Luca, id., id. (id.).
Di Riso Rocco, id., id. (id.).

Simeoni Filippo, id., id. (id.).
D'Urbano Nicolantonio, contadino, id. (id.).
Mastrocola Raffaele, id., id. (id.).
Gentile Rodolfo, id., id. (id.).

Andreola Nicola, id., id. (id.).
Di Benedetto Giuseppe, id., id. (id.).
Del Greco Nunziato, id., id. (id.).
Fiorese Giovanni, delegato di P. S., in Lucera (Capitanata).

Bono Carlo, in Costigliole Saluzzo (Cuneo).
Beneventi Pellegrina, flatrice, in Comacchio (Ferrara).

Montecchi Bruno, de' Fate Bene Fratelli, in Firenze.

Mazzoni Egisto, pescatore, Monopoli (Frosinone).

Mazzoni Domenico, id., id. (id.).
Mazzoni Ulisse, id., id. (id.).
Montella 1° Raffaele, comandante la stazione dei RR. carabinieri di Palaia, in Agliati di San Miniato (id.).

Valliet Eugenio, ricevitore del dazio-consumo, id. (id.).

Del Soldato Carlo, mugugno, in Fiesole (id.).
Valtorta Romano, in Sorico (Milano).

Catinella Vincenzo, ff. di comandante i militi a cavallo della sezione di Corleone, in Corleone (Palermo).

Bonignore Pietro, vicebrigadiere id., id. (id.).
Macaluso Gaspare, milite id., id. (id.).
Caruso Calogero, id., id. (id.).
Caruso Marco, id., id. (id.).

Guarnieri Giuseppe, contadino, in Ottone (Pavia).

Balducci Giuseppe, agricoltore, in S. Giorgio di Pesaro.

Nanetti 1° Raffaele, carabiniere Reale, Firenzuolo (Piacenza).

Tedeschi Maddalena, in Reggio (Emilia).
Muciaccia Nicola, comandante la guardia nazionale, in Palo del Colle (Terra di Bari).
Delfino Giuseppe, fumista, in Torino.

Vota Domenico, cantoniere, in Rivarolo (Torino).

Busetto Giovanni, barcaiolo, in Venezia.
Busetto Carlo, id., id.

Busetto Lorenzo, id., id.
Chicchisola Francesco, id., id.
Zennaro Gaetano, id., id.

Baessato Giovanni, id., in Strà (Venezia).
Turri Gervasio, id., in Legnago (Verona).
Nordio Paolo, id., id. (id.).

Turri Giacomo, id., id. (id.).
Nordio Felice, id., id. (id.).
Turri Giacomo, id., id. (id.).
Nordio Antonio, id., id. (id.).

Padoan Francesco, id., id. (id.).
Padoan Luigi, id., id. (id.).
Cavallaro Luigi, id., id. (id.).

Il Numero 5593 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 23 settembre 1869, colla quale il Consiglio provinciale di Firenze ha adottato l'elenco delle strade provinciali, escludendo il tronco della strada faentina, compreso fra la città di Firenze ed il comune di Borgo San Lorenzo, stato da lungo tempo ritenuto a carico della provincia;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 18 agosto 1868 e 15 gennaio p. p.;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Considerando che il tronco di strada escluso costituisce la più breve e più diretta comunicazione tra Firenze e Ravenna, ed ha perciò il primo dei requisiti previsti dal sovra-citato articolo 13 di legge per le strade provinciali;

Che gli argomenti in contrario svolti dalla Deputazione, adottati dal Consiglio provinciale colla deliberazione 23 settembre 1869, desunti dalla gravità della spesa di sistemazione di quella strada, e dalla esistenza di altra preferita ora dal commercio, non sono sufficienti a dispensare dal classificare fra le provinciali una strada, che è tale rimpetto alla legge, e tale riconosciuta da molto tempo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono dichiarate provinciali per la provincia di Firenze le strade indicate nell'elenco annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE II.

G. GADDA.

ELENCO delle strade provinciali di Firenze, approvato con R. decreto in data d'oggi.

Numero d'ordine	Denominazione delle strade	Limite delle strade	Abitati e luoghi attraversati
1	Aretina per San Donato.	Dal confine del comune di Firenze, fuori porta S. Niccolò, alla provinciale romana per Arezzo presso l'Inchisa.	Bagno a Ripoli, San Donato, Troghi, Incisa.
2	Romana per Arezzo.	Dal confine del comune di Firenze, presso Roverzano, al confine colla provincia di Arezzo.	Roverzano, Anchetto, Complobbi, Le Sieti, Fontastive, Incisa, Figline.
3	Lucchese.	Dal confine del comune di Firenze, fuori porta al Prato, al confine colla provincia di Lucca, presso Serravalle.	Campi, Peretola, Prato, Pistoia, Serravalle.
4	Livornese per Pisa.	Dal confine del comune di Firenze, presso Casellina, al confine colla provincia di Pisa al di sotto di San Romano.	Casellina e Torri, Lastra, Ponte a Signa, Porto di mezzo, Lancole, Sarninastello, Montelupo, Empoli, Osteria bianca, La Scala, S. Romano.
5	Romana per Siena.	Dal confine del comune di Firenze, fuori porta Romana, al confine colla provincia di Siena presso Poggibonsi.	Gallezzo, San Casciano, Tavanello e Barberino di Val d'Elia.
6	Vittorio Emanuele.	Dal confine del comune di Firenze, presso Ruffredi, ai pressi della città di Prato in Toscana.	Castello, Sesto e Calenzano.
7	Chiantigiana per il Bandino.	Dall'Aretina per San Donato, presso il Bandino, al ponte di Lucarelli, confine colla provincia di Siena.	Ponte Enza, Grassano, Strada, Greve, Panzano.
8	Rignano.	Dalla provinciale romana, per Arezzo, alla stazione della ferrovia a Rignano.	Rignano.
9	Valdamense di Loro e Reggello.	Dalla Romana per Arezzo, presso il Leccio, al confine della provincia di Arezzo.	Leccio, Cancelli, Cascia, Reggello.
10	Casentinese.	Dalla romana per Arezzo, al di sotto del Pontastive, alla Consuma, confine colla provincia di Arezzo.	Borselli, Consuma.
11	Subarbana da porta al Borgo a porta Lucchese.	Comunicazione all'esterno delle mura di Pistoia fra le vie lucchese e modenese.	
12	Pistoiese per il Poggio a Caiano.	Dalla provinciale lucchese, nel borgo di Paretola, all'incrocio della stessa presso Pistoia.	Paretola, Brozzi, Poggio a Caiano, Calina, Pergola, Pistoia.
13	Da Pistoia ad Empoli.	Dalla città di Pistoia alla terra di Empoli presso il Mont'Albano.	Vinci, Cerreto, Guidi.
14	Di Val di Siezenio.	Dalla porta a Serraglio della città di Prato, per la valle di Siezenio, sino al fosso di Riofobbio.	La Brisola, Valano, Mercatale di Vernio, San Quirico, Montepiano.
15	Da Prato al Poggio a Caiano.	Dalla porta a S. Trinita della città di Prato, al villaggio del Poggio a Caiano.	Poggio a Caiano.
16	Bolognese per la Portofra.	Dalla nazionale modenese, presso Capo di strada, al ponte sull'Arno.	Spedaletto, Sambuca.
17	Da Ponte Petri a Prachia.	Dalla nazionale modenese, presso Ponte Petri, alla stazione di Prachia della ferrovia Pistoia-Bologna.	Ponte Petri, Prachia.
18	Traversa di Mammiano.	Dal paese di Mammiano al confine del comune di Marliana.	Mammiano.
19	Militare di Barberino di Mugello.	Dalla livornese per Pisa, presso il castello del ponte a Signa, alla nazionale bolognese presso Montanari.	Ponte a Signa, Besta a Signa, Campi, Capelle, Calenzano, La Marina, Le Croci, La Cavallina, Barberino di Mugello.
20	Traversa del ponte di Bocca d'Elia.	Dalla livornese per Pisa, presso Empoli, al ponte sull'Arno.	
21	Lucchese-romana.	Dall'Osteria Bianca (Empoli) al confine lucchese presso l'Altospesato.	Gavens, Fucecchio, Ponte a Cappiano.
22	Francese.	Dal ponte sull'Arno di Bocca d'Usciana, al passo di Rio Cecina, confine lucchese.	Montecatini, S. Maria e Monte, Castelnuovo, Santa Croce sull'Arno, Fucecchio.
23	Traversa romana.	Dalla provinciale livornese presso Pisa, al confine svenese sotto Certaldo.	Osteria bianca, Castelnuovo, Certaldo.
24	Traversa di Val di Nievole.	Dalla vecchia strada di confine fra i comuni di Fucecchio e Montecatino, alla metà del ponte di Valano, confine pisano.	Stafoli.
25	Dalla Scala a San Miniato.	Dalla provinciale livornese per Pisa, presso il borgo della Scala, a San Miniato.	Scala S. Miniato.
26	Volterrana.	Dalla romana per Siena, presso il Galluzzo, al confine colla provincia di Pisa.	Galluzzo, Gora, Romola, Corchala, Montagnana, Montespertoli, Vallecchio, Castelnuovo, Gambassi, Castegno.
27	Chiantigiana per la val di Greve.	Dalla romana per Siena, presso il ponte di Monteboni, alla chiantigiana per il Randino presso Greve.	
28	Empoiese.	Dalla terra di S. Casciano, in Val di Pesa, alla provinciale livornese per Pisa e Montelupo.	S. Casciano, Cerbaia, La Ginestra, Montelupo.
29	Da Greve a Figline.	Dalla chiantigiana, in Greve, alla romana per Arezzo presso Figline.	Greve, Ponte agli Strulli.
30	Di Scarperia.	Dalla provinciale del Mugello presso il ponte della Sieve, al principio del laticidio di Scarperia.	S. Piero a Sieve, Scarperia.
31	Del Mugello.	Dalla nazionale bolognese, presso Novoli, a quella forlivese a Dicomano.	S. Piero a Sieve, Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Dicomano.
32	Della Busca.	Dalla nazionale forlivese, presso Portico, al ponte sul Marzeno a Pianora.	Portico, Tredorino, Modigliana.
33	Da Premilcuore a Portico o di Valbura.	Dalla nazionale forlivese, presso Bocconi, alla terra di Premilcuore.	Bocconi, Premilcuore.
34	Faentina.	Dal confine del comune di Firenze al ponte sul Lamone, confine ravennate.	Borgo S. Lorenzo, Ronta, Casaglia, Crespino, Marradi, S. Adriano.
35	Traversa di Romagna.	Dalla faentina, presso S. Adriano, alla nazionale forlivese presso Dovadola, e da questa dal ponte sul Montone, presso Bocca S. Casciano, al selciato della terra di Bagno.	S. Reparata, Modigliana, Rocca San Casciano, Galeata, S. Sofia, San Piero in Bagno, Bagno.
36	Di Rio Canino.	Dalla traversa di Romagna, presso Galeata, al ponte sul fosso Rio Canino, confine forlivese.	Galeata.
37	Da Bagno alla traversa aretina del Casentino per la valle dell'Archiano.	Dalla terra di Bagno al passo del Mandrioli sull'Appennino, confine aretino.	Bagno.
38	Da S. Piero in Bagno a Mercato Saraceno per la valle del Savio.	Dalla terra di S. Piero in Bagno al confine colla provincia di Forlì.	
39	Da Bagno a Pieve Santo Stefano.	Da Bagno a Pieve per Verghereto, Monte Coronaro e la valle del Tevere.	
40	Dal ponte S. Zeno alla Cantina.	Dal ponte S. Zeno alla Cantina.	
41	Da Firenzuolo al Maraducio per il Sant'ermo.	Da Firenzuolo, per la valle del Sant'ermo, al confine colla provincia di Ravenna.	
42	Da Marradi a Palazzuolo al confine colla provincia di Ravenna.	Da Palazzuolo al villaggio di S. Apollinare, confine provinciale.	Palazzuolo, S. Apollinare.
43	Di Val di Lima.	Dalla nazionale modenese, presso il ponte alla Lima, al confine colla provincia lucchese presso la Tana ai termini.	Popiglio.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
G. GADDA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

SEGRETERIA GENERALE DEI TELEGRAMMI.
Il 21 corrente fu aperto a Careza (provincia di Verona) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e del privato, con orario limitato.
Firenze, 21 aprile 1870.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Prima pubblicazione)
Si è chiesto il tramutamento al portatore della rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la Direzione del Debito Pubblico di Napoli, n° 25241, per lire 60 a favore di Gibbas Vincenzo fu Francesco, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Gibbas Vincenzo fu Francesco.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticato il chiesto tramutamento al portatore.

Firenze, il 20 aprile 1870.

Per il Direttore Generale
GIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Prima pubblicazione)
Si è chiesta la rettifica della intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la Direzione del Debito Pubblico di Napoli, n° 52834, di lire 395 a favore di Corvone Francesco di Lucio Corvone, con quella di Corvone Francesca di Lucia Corvone.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, il 20 aprile 1870.

Per il Direttore Generale
GIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA

Ora che è imminente l'apertura del Parlamento doganale, già si parla di un conflitto che probabilmente sorgerà durante la verificazione dei poteri dei deputati bavaresi. Secondo gli statuti dello Zollverein, gli Stati che lo compongono, visi trovano rappresentati da deputati eletti per suffragio universale. Ora, siccome il suffragio universale non è in vigore in Baviera, dove il diritto elettorale è ammesso a un censo determinato, ne nasce che i poteri dei mandatari bavaresi vogliono da taluni considerarsi come viziosi nella loro origine.

Già nell'ultimo Parlamento doganale fu trattata questa questione, e l'assemblea non aveva ammesso i deputati di Baviera se non dopo di avere ottenuto dal governo di Monaco la promessa di conformare il proprio regolamento elettorale per la rappresentanza dello Zollverein a quello che è praticato nella Germania settentrionale, la qual cosa presentemente non si è ancora effettuata.

Ora è noto che il principe Hohenzoln ha proposto il suffragio universale per le elezioni doganali; ma in ogni caso, non può essere posto in vigore prima che il Parlamento doganale si raduni.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Vienna, 20 aprile. — Sul programma del deputato Reichbauer, del quale abbiamo fatto ieri un breve cenno, la Wiener Abendpost scrive quanto segue: « I giornali discutono oggi il programma del deputato Reichbauer, pubblicato dal Tagespost di Graz e, segnatamente, fan plauso a quel brano di detta importante scrittura, il quale accenna alla questione del rivedimento della Costituzione, e ai cui principii aderisce anche in sostanza il Ministero. Ma non deve all'attento lettore rimanere inosservato che, mentre il signor Reichbauer espone con brevità e precisione quali modificazioni sarebbero desiderabili nella Costituzione, tuttavia quanto alla maniera di avviare e condurre pratiche di accordo colle nazionalità, tiene anch'egli un certo riserbo. Il quale riserbo noi troviamo perfettamente giustificato; ma potremmo far notare che quelle medesime ragioni, le quali indussero questo eminente personaggio politico a imporsi una tale circospezione in uno scritto in origine non destinato alla pubblicità, debbono servir di norma all'attuale governo, e che la cagione di questo riserbo consiste nella urgente condizione delle cose non meno che nella grandezza del fine, di cui si tratta. Nessun Ministero che, per consolidare la Costituzione, riguardi come suo precipuo officio quello di ricomporre i dissidii nazionali, potrebbe, qualunque pur sia il suo punto di vista politico, fino dai primordii della sua amministrazione, esporre a mo' di programma i particolari di quanto ha in animo di operare. Mettendosi prematuramente allo scoperto con un programma, andrebbe incontro a due pericoli, uno dei quali si renderebbe inevitabile: o il programma renderebbe malagevoli le trattative, o queste condurrebbero all'annullamento del programma. Ecco, a nostro avviso, la ragione per cui il governo, rettemente apprezzando lo stato delle cose, ha creduto di dover rinunciare a fare alcun programma. »

Notizie recenti fanno supporre che il conte Potocki abbia rinunziato col signor Reichbauer pratiche per indurlo ad entrare nel gabinetto.

— Agram, 20 aprile. — È stata oggi aperta la Dieta di Croazia; ma, non trovandosi presente il numero legale dei deputati, venne prorogata a tempo indeterminato.

— La Neue Freie Presse reca il seguente dispaccio telegrafico da Praga, 20 aprile: Il feldmaresciallo Koller continua a reggere il governo della Boemia; diramò una circolare al corpo degli impiegati, nella quale si dichiara che il cambiamento di Ministero non significa punto cambiamento di sistema, ma bensì consolidamento degli ordini costituzionali; essere dovere degli organi del governo secondare gli sforzi del governo per la concordia, e mantener l'ordine.

DANIMARCA

I fogli di Vienna recano il telegramma seguente, colla data di Copenhagen, 20 aprile: Nel Landething il presidente annunziò che il ministro di Danimarca a Washington aveva notificato per telegrafo che il termine prefisso alla ratificazione del trattato di cessione delle isole dell'India occidentale era spirato senza che fosse seguita detta ratificazione; il ministro danese aspetta la comunicazione del governo americano. Quando siano queste pervenute, verranno partecipate al Parlamento.

NOTIZIE VARIE

La Gazzetta Militare Italiana (n. 38) pubblica la seguente lettera che il Re Carlo Alberto scriveva il 21 aprile 1859 al Ministro...

«Vostro devoto lettera me pelne, mon cher Villamarina, par l'esprit de tristesse qui l'a dicté; je profite donc du dimanche pour vous écrire ce peu de mots et vous ouvrir le cœur d'un ami...»

La Direzione delle ferrovie dell'Alta Italia annunzia con suo manifesto che lunedì 25 corrente sarà aperto al regolare servizio pubblico il tronco della linea Genova-Spesa, da Chiavari a Sestri-Levante...

Lunedì 18 corrente scrive la Gazzetta Ferrarese, circa alle ore 6 pomeridiane, una bambina di 5 anni, figlia di Giovanni Tolini, la quale stava giocando...

Il giorno 18 fu inaugurato il cantiere di Albenga con intervento del Sottoprefetto, del Consiglio comunale, della Società di mutuo soccorso e di grandissima folla di popolazione piacentina.

La quinta vendita delle collezioni San Donato incominciò martedì 19 corrente a Parigi. Eransi esposte le orfebrerie da tavola delle officine dei signori Odier, il prodotto fu di 48,505 lire.

L'emigrazione per voglia prendere grandi proporzioni nella nostra città, dice il Sempatore di Maraglia del 20.

Il proscritto Poissou della Società generale dei trasporti marittimi è partito il giorno 15 corrente per Buenos Ayres con 400 emigranti.

La vedova Sainte-Anne della casa Bose è partita il mattino del 18 dal nostro porto per Rosario nella Repubblica Argentina con a bordo 250 emigranti svizzeri.

Scrivono da Pola, 18 aprile, all'Osservatore Triestino: Ieri alle 4 pomeridiane una brigata di persone, un inserviente allo Scoglio degli Olivi, colla moglie, la figlia ed il promesso sposo di essa, ed altri due uomini...

Statistica della provincia di Venezia (Venezia). Il commendatore Torelli, senatore del Regno, prefetto di Venezia, ha presentata al Consiglio provinciale la statistica della provincia. È un'opera di grande importanza, compilata con diligente operosità, con molto amore; l'edizione stessa fa onore alla città di Venezia.

Annunziati, dice il Daily News, la morte di Edward Goodall, il celebre incisore inglese.

Leggesi nella Pall Mall Gazette che le prime navi baleniere arrivate teste a Peterhead dalla Groenlandia sono state fortunatissime nella loro pesca.

Giusta una lettera da Djeddah del 17 marzo, dice il Giornale Ufficiale francese, le solenni feste del grande pellegrinaggio della Mecca sono terminate in condizioni sanitarie favorevoli.

Il del febbraio ultimo, le cerimonie, alle quali presero parte più di duecento mila pellegrini, sono state chiuse con una visita alla Gamba della Mecca. Il grande scortico di questa città è il vicepresidente generale della provincia, assistito dal rappresentante del Consiglio di sanità di Costantinopoli Arif Bey...

Leggesi nei giornali di Parigi essere morto a Sydney Smith, uno dei più ricchi proprietari dell'Australia. Era costui figliuolo ad un deportato per nome Morand, la cui storia curiosissima è così narrata da quei giornali. Morand, francese di origine, erasi stabilito a Londra nel 1792 col proposito di rivisitare il commercio inglese.

La guerra era scoppiata fra l'Inghilterra e la Francia. Le due nazioni erano alle prese. Morand pensò essere cosa più facile distruggere la Cartagine d'oltre Manica, nostra eterna rivale, colle fucine che colle armi. Epperò egli si recò a Londra e si pose senza indugio all'opera.

Se lo fossi riuscito, diceva egli al signor Péron, lo scienziato che accompagnava il capitano Baudin in Australia nella spedizione scientifica del 1802, il mio paese mi avrebbe eretto altari. Fallì, ed ocomi a Botany Bay per resto de' miei giorni.

Morand, incisore abilissimo, era in poco tempo pervenuto ad imitare con tanta perfezione i biglietti di banca inglesi che era poi cosa difficile a lui medesimo distinguere quelli che uscivano dalle sue stampe dai veri biglietti. Per sua mala ventura fu tradito da un irlandese che egli aveva associato alle sue operazioni.

La vigilia del giudizio l'irlandese s'impiccò. Morand poco dopo fu condannato alla deportazione perpetua. «Noi altri Francesi, diceva ancora al signor Péron dopo avergli raccontato le sue avventure, non abbiamo abbastanza patriottismo: sacrificammo troppo a ciò che chiamiamo onore, pregiudizio che gli'inglesi qualificano con ragione di buassaggine. Così, ad esempio, mentre lo stava contraffacendo a Londra i biglietti della banca d'Inghilterra, il Governo inglese sosteneva a Parigi la fabbricazione di falsi assegni francesi. Per rendergli la pariglia lo era venuto a stabilirli in Inghilterra».

Il biglietto di Morand che s'era stabilito orecchio a Sydney, è morto lasciando una fortuna di quasi venti milioni.

Giusta una recente statistica stata fatta a Londra il prodotto delle ferrovie inglesi nel 1859 salì a 1,025,641,525 franchi, mentre nel 1858 non era stato che di 980,581,700 franchi. V'è quindi un aumento nel 1859 di 45,059,825 franchi. Il capitale impegnato in somiglianti intraprese è di 500 circa milioni di lire sterline.

Genova, 15 aprile 1870.

Il Capitano del Porto: FAUCI.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Buon senso e buon cuore, conferenze popolari di Cesare Cantù (Milano, libreria Agnelli).

Da Firenze a Sues e viceversa, impressioni di viaggio di G. A. Cesana (Firenze, tipografia Fodratti e principali librai).

Dell'uno e dell'altro libro, che sono, come dice il linguaggio tecnico, il successo letterario e librario d'oggi, terremo speciale discorso in una prossima appendice.

Statistica del comune di Ferrara, compilata su documenti ufficiali dal dott. Dino Pesci (Ferrara, tip. Taddei).

Un buon modello di monografia statistica comunale; la materia trattata sono numerose, opportunamente ordinate e con sufficiente larghezza trattate. La parte che riguarda il movimento della popolazione è specialmente svolta con tutta l'ampiezza desiderabile: le tavole di mortalità... sono quanto di meglio possa farsi in argomento, perchè ci mancano buone tavole di popolazione.

Tale è il giudizio, che sopra l'ottimo lavoro del dott. Dino Pesci, dava l'autorità meglio competente, il direttore generale della statistica del Regno, comm. Maestri; al quale nulla certo ci rimane ad aggiungere. Avremo tuttavia occasione di meglio apprezzare questo libro, discorrendo colla scorta del medesimo dal comune di Ferrara.

Statistica della provincia di Venezia (Venezia). Il commendatore Torelli, senatore del Regno, prefetto di Venezia, ha presentata al Consiglio provinciale la statistica della provincia. È un'opera di grande importanza, compilata con diligente operosità, con molto amore; l'edizione stessa fa onore alla città di Venezia.

Il commend. Torelli scrisse anch'egli parte dell'opera; quella che riguarda la laguna. Negli altri capitoli leggiamo nella introduzione queste parole: «È mio dovere, ed anzi dirò grato dovere, l'accennarvi come io ricorrisi alla cooperazione di uomini speciali già noti per istinti della natura di quelli per quali io richiesi il loro concorso, e furono i signori ingegneri F. Berchet, G. Da Camin, Luigi Tami, Pietro Marsich, Alberto Errera, Carlo Celi, Guglielmo Berchet, Domenico Nardo, ab. Paganuzzi. Dirette il lavoro fra i miei impiegati più specialmente il signor consigliere Longana.»

Discorso pronunciato all'apertura del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, dal prefetto G. Colucci (Caserta, tip. Nobile e C.). Una importante monografia della provincia, che verremo prossimamente riassumendo.

Annuario della provincia di Genova, per 1869-70 (Genova, tip. Ferrando). L'avv. Giacomo Falcone compilava questo lavoro, il quale, col modesto titolo di Annuario, ci porge un'accuratissima e completa monografia statistica di quell'importantissima provincia. Opera di lunga e paziente lena condotta con molto studio ed amore, non solo raggiunge pienamente lo scopo per il quale fu dettato, ma può essere lodevole esempio e modello di tal fatta di lavori.

L'immovibilità della magistratura e l'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario 6 dicem-

bre 1865: considerazioni dell'avv. G. Cafcano (Milano, stab. Bedaelli).

Sul riordinamento dell'amministrazione provinciale dello Stato: lettera dell'avv. G. Galvagno (Siracusa, tip. Norcia).

S. Basilio Magni oratio ad juvenes de libris profanis cum fructu legendis: testo e traduzione per teologo G. Clerico (Torino, Società Editrice).

La legge sull'istruzione obbligatoria in Italia: considerazioni di G. Pescatori (Firenze, tip. Tofani).

Rapporti intorno alla Philoxera vastatrix nuova malattia della vite (Torino, tip. Fos).

Formulario generale per gli uffici comunali del Regno d'Italia, compilazione di Giuseppe Penna, segretario comunale, dispensa 1ª, (presso l'autore-editore in Castelvisconti-Lombardia).

L'origine delle Esposizioni industriali, rivendicata all'Italia: nota di Filippo Mariotti (Firenze, tip. Fazioli). La Società patria di Genova fondata nel 1786, e la Società economica di Chiavari fondata nel 1791, furono le iniziatrici delle Esposizioni industriali non solo in Italia, ma in Europa. Questo dimostra lo scrittore; ma i Francesi non ci potrebbero rispondere con un et après?

Geografia medica dell'Egitto, del dott. cav. Elia Rossi Bey. Ci riserbiamo parlarne, secondochè richiede l'importanza scientifica dell'opera.

Le Prime letture: nuovo giornale d'educazione ed istruzione per fanciulli, diretto dal prof. L. Sailer, in due fascicoli il mese: verrà in luce il 1º maggio pros. (Milano, presso G. Agnelli).

Critica filosofica: risposta al prof. Fiorentino, per R. Bobba (Teramo).

Il nuovo Palmaverto: almanacco universale per l'anno 1870 (Torino, presso G. Pelloni). Giunto al 148º anno di vita, il Palmaverto ci ritorna innanzi ringiovanito, rifatto e più rigoglioso, per l'opera intelligente del nuovo suo direttore l'avv. Bertone; cosicchè ai vecchi pregi aggiunge in quest'anno una miglior disposizione delle materie, specchi cronologici accuratissimi, e notizie e indicazioni d'ogni fatta distribuite così da renderne agevole e chiara la ricerca.

DIARIO

Non più di tre sedute sono abbisognate al Senato francese per menare a termine l'esame del progetto di senatusconsulto. La discussione, secondo che il telegrafo ci ha annunziato, è terminata con un voto unanime di approvazione del progetto. Un solo emendamento ha prestato occasione ad estese considerazioni. Quello inteso a far deliberare in via costituzionale che la nomina dei sindaci venisse devoluta all'imperatore a condizione che egli li eleggesse dal seno del Consiglio municipale. Furono i signori Rouland e de Butenval che proposero su questo argomento delle mozioni alquanto varie per la forma, ma identiche nello spirito e nel fondo, mozioni che vennero combattute dal ministro guardasigilli e respinte dall'assemblea. Un'altra deliberazione caratteristica adottata dal Senato francese in questa occasione fu quella di abbandonare il sistema delle categorie dalle quali il capo dello Stato avrebbe dovuto scegliere i senatori e di adottare l'opposta massima, per cui le nomine dei membri della Camera alta non verranno neppure discusse in Consiglio. Votato il progetto, l'assemblea si è prorogata al giovedì dopo il plebiscito.

I giornali di Parigi ci sono arrivati col manifesto della sinistra e della stampa democratica francese. I concetti del manifesto ci sono stati già comunicati dal telegrafo.

Scrivono da Berna che il Consiglio federale svizzero, rispondendo ad una domanda del governo di Ginevra, dichiarò che probabilmente la sessione straordinaria dell'assemblea federale non avrà luogo.

Si ha da Monaco che nella tornata del 21 aprile della Camera dei deputati il ministro dell'interno ha presentato il progetto di una nuova legge elettorale fondata sulla base dell'elezione diretta con voto segreto. Secondo il nuovo progetto è elettore chiunque abbia 25 anni di età e paghi imposte dirette. Si è eleggibile a 30 anni. Il regno viene diviso in 148 circoscrizioni elettorali. Monaco elegge cinque deputati; Augusta due, e due Norimberga. Gli altri circoli eleggeranno ciascuno un deputato, cosicchè il numero totale dei deputati sarà di 454. Sono conservate le Diete ed aboliti i supplenti.

In una delle ultime sedute del Rigsdag svedese un deputato appartenente alla frazione democratica ha chiesto l'estensione del diritto elettorale per la seconda Camera. Finora questo diritto è subordinato al possesso di una proprietà fondiaria del valore di 1000 risdalleri (circa 4,400 franchi) o ad una entrata annua di 800 risdalleri. La mozione proposta aveva per oggetto di accordare il diritto in questione ad ognuno che paghi imposte dirette. Ma l'una e l'altra Camera l'hanno respinta. La prima senza neppur procedere al voto, e la seconda con 45 voti favorevoli contro 85.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato il bill che fissa a 375 il numero dei membri del prossimo Congresso, senza contarvi i membri degli Stati novellamente ammessi. La rappresentanza degli Stati della Nuova Inghilterra si trova pertanto diminuita, mentre quella degli Stati dell'Ovest cresce di quattro membri.

Senato del Regno.

Ordine del giorno

per la tornata del 26 aprile 1870, alle ore 2 p.

1. Discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette. (N. 3, seguito).

2. Lettura, autorizzata in Comitato segreto, di due progetti di legge iniziati uno dal senatore Vacca e l'altro dal senatore Conforti.

3. Discussione del progetto di legge per divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe. (N. 2).

4. Id. per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sulle pensioni e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali sopresse. (N. 15).

5. Id. per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane. (N. 18).

Camera dei Deputati.

Nella seduta di ieri si terminò la discussione del bilancio 1870 del Ministero della Pubblica Istruzione; di alcuni capitoli del quale trattarono ancora i deputati Bonghi, Cairoli, Ranalli, Mancini Stanialo, Bargoni, D'Ayala, Lancia di Brolo, Monti Coriolano, Napoli, Cirinini, De Boni, Rattazzi, Mantegazza, Macchi, Salaris, Del Zio, il Ministro dell'Istruzione Pubblica e il relatore Messedaglia.

Nella stessa seduta il deputato Botta dimandò al Ministero delle finanze quale fosse il canone annuale che può venir stabilito sulla Regia cointrattata; e il Ministro dichiarò non essere in grado di rispondere alla interrogazione finò a che la Commissione nominata dal Governo a tale scopo non abbia compiuto i suoi studi e presentato la relazione.

Per evitare qualunque siasi notizia inesatta ed esagerata, siamo autorizzati a pubblicare quanto segue intorno alla salute di S. M.:

S. M. giovedì sera soffersse un accesso di febbre accompagnato da eruzione di scarlattina. L'eruzione è stata assai abbondante ed ora la febbre è quasi cessata. Il medico curante assicura che fra due o tre giorni l'Augusto ammalato sarà completamente ristabilito.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 22.

Chiusura della Borsa:

21 22

Bondita francese 3 1/2 % 75 02 74 92

Id. italiana 5 % 56 55 56 65

Valori diversi.

Ferrovie lombardo-venete 420 — 415 —

Obbligazioni 241 — 241 —

Ferrovie romane 51 — 51 —

Obbligazioni 129 50 129 —

Obblig. ferr. Vitt. Em. 1868 151 50 152 50

Obbligazioni ferr. merid. 169 50 170 —

Cambio sull'Italia 3 — 2 1/2

Credito mobiliare francese 266 — 266 —

Obblig. della Regia Tabacchi 458 — 460 —

Azioni id. id. 690 — 682 —

Vienna, 22.

Cambio su Londra 123 60 123 50

Londra, 22.

Consolidati inglesi 94 1/4 94 1/4

Confini Romani, 22.

L'ex-re di Napoli si è imbarcato ieri per Marghita. Egli va a raggiungere in Austria l'ex-re

gina, partita per la via Foligno-Ancona, previo il permesso del Governo italiano.

Parigi, 22.

Si conferma che il marchese di Banneville abbia comunicato ufficialmente al cardinale Antonelli la nota francese, senza lasciargli copia.

Si assicura che le potenze, le quali dovevano appoggiare verbalmente la nota francese, esprimendo la speranza che il Concilio terrebbe conto delle sagge osservazioni della Francia, si erano impegnati di fare questa comunicazione soltanto nel caso che la nota fosse stata presentata ufficialmente.

Berlino, 23.

La Gazzetta della Germania del Nord smentisce che la Prussia abbia fatto alcune nuove proposte circa l'esecuzione dell'articolo 5º del trattato di Praga.

Parigi, 23.

Il Journal Officiel pubblica un decreto in data d'oggi, il quale convoca il popolo pel giorno 8 maggio per accettare o respingere il seguente plebiscito:

« Il popolo approva le riforme liberali introdotte nella Costituzione dal 1860 in poi dallo imperatore col concorso dei grandi corpi dello Stato e ratifica il senatusconsulto del 20 aprile 1870. »

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 22 aprile 1870, ore 1 pom.

Le pressioni continuano a crescere leggermente nel nord d'Italia, mentre diminuiscono nel sud. Cielo generalmente sereno, mare calmo, venti deboli di nord-est.

Il barometro tende ad abbassarsi nel nord d'Europa: qui è stazionario.

Buon tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatto nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 22 aprile 1870.

Table with meteorological data including barometer, thermometer, and wind observations for April 22, 1870.

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: Un ballo in maschera.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia Ciotti e Lavaggi rappresenta: Una catena.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO — Questa sera, a ore 8, rappresentazione della equestre Compagnia di Emilio Guillaume. Vi prenderà parte anche la famiglia Delevanti con nuovi esercizi.

POLITEAMA FIORENTINO — A ore 6 rappresentazione della Compagnia equestre di David Guillaume.

FRA ENRICO, gerente.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 23 aprile 1870)

Large table containing financial data, exchange rates, and market values for various commodities and currencies.

